

REGIONE LOMBARDIA

(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004

e successive modificazioni ed integrazioni)¹

Comune di Vedano Olona

BANDO DI ASSEGNAZIONE

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) a canone moderato

disponibili nel Comune di Vedano Olona

in conformità alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12 APRILE 2018

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO

dal giorno 23 aprile 2018

al giorno 08 giugno 2018 compresi

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2016

1. Indizione del bando

1.1. E' indetto il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a **canone moderato**, gestiti dal *Comune o dall'ALER*, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili *nel Comune* per le finalità proprie dell'erp.

1.2. Sono **alloggi a canone moderato**: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 14.000,00 (quattordicimila) e 40.000,00 (quarantamila) euro.

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria sono n. 3 e hanno come soggetto gestore Aler di Varese

1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale:

- a) ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
- b) ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un massimo del 10% degli alloggi del punto 1.2, lett. a) prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno con arrotondamento all'unità superiore;
- c) ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili;

¹ Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 di seguito rr 1/2004

- d) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;
- e) il concorrente sia un emigrato italiano all'estero.

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

2.1 Ai sensi del T.U. L.R. 27/2009 – Titolo III – Art. 28 – co. 1 – e smi, può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto che abbia, la residenza o svolga attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa²;
- b) residenza anagrafica³ o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi⁴:
 - I. qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi del punto 1.3 lett. b)⁵;

² **Nota:** si richiama l'attenzione che per il richiedente alla data della domanda, dell'eventuale assegnazione e dell'accertamento anagrafico devono sussistere i requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998, sotto riportati:

Art. 5 Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
(...)

3. -bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- 1. in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- 2. in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- 3. in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

(...)

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

(...)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (...).

Per i restanti componenti del nucleo familiare, alla data della domanda, dell'eventuale assegnazione e dell'accertamento anagrafico devono sussistere i requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998 con un regolare permesso di soggiorno.

³ **Nota:** la residenza anagrafica può accertare sia un luogo stabile ove dimora il concorrente, indipendentemente dalle condizioni abitative, sia della sola sussistenza nel territorio comunale, come i senza fissa dimora, nomadi, altri; in questi casi il Comune, secondo proprie decisioni, può stabilire una "residenza anagrafica figurativa" presso la sede municipale o convenzionale (una via figurativa, presso associazioni, ecc);

⁴ **Nota:** la sede di svolgimento della attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando è quella in cui il richiedente svolge una attività, che non sia seguente a qualunque forma di quiescenza pensionistica e a qualsiasi titolo, dalla quale ricavi la maggioranza del suo reddito da lavoro dipendente o autonomo;

la sede di lavoro è quella in cui si svolge abitualmente l'attività, qualora per la natura del rapporto contrattuale in essere l'attività possa essere svolta in più luoghi, fa riferimento la sede legale del datore di lavoro; per alcune attività svolte (come i lavoratori autonomi, attività professionale, ecc), la sede di lavoro è quella in cui hanno sede le scritture contabili del richiedente;

la sede di svolgimento di lavoro temporaneo, a seguito di accordi di lavoro, non dà luogo all'applicazione della lett. b) non sussistendo la stabilità lavorativa nel Comune pur in presenza dell'esclusiva attività lavorativa, in tale caso è presso il Comune dove sussisteva l'unità produttiva originaria e dove svolgeva la propria attività che può essere presentata la domanda;

la domanda di erp a seguito di svolgimento del lavoro temporaneo è disciplinato dall'art. 30 del reg. reg. n. 1/2004

- II. lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
 - III. lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - IV. il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno⁵;
 - d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
 - e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - f) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nel R.R. 1/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; sono ammessi i richiedenti con **ISEE-erp non superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro**;
 - g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. **Per le modalità di dichiarazione del possesso o non possesso di immobili all'estero da parte di cittadini extracomunitari vedere note al punto 11. "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA", del presente bando.**

⁵ **Nota:** è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente, qualora il comune di residenza e di svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi ovvero un bando annuale (vedi art. 7, comma 2). Nel sito "Politiche della casa" sono riportati Comuni che hanno dato corso all'apertura dei bandi, secondo una scadenza temporale dal maggio 2004.

⁶ **Nota:** E' condizione ostativa di partecipazione al bando anche per un componente del nucleo familiare presente nella domanda. Tale condizione ostativa permane anche nei confronti di chi è stato privato dell'alloggio da parte del tribunale a seguito di asta giudiziaria; Gli acquirenti degli alloggi di erp ceduti ai sensi delle leggi n. 137/1952, n. 513/1977, n. 560/1993, l.r. n. 31/1985 e altre leggi statali sono soggetti alle disposizioni della lettera;

Non sono soggetti alle condizioni ostative, i soggetti che hanno acquistato un alloggio di erp a libero mercato o i soggetti che per eredità, donazione, ecc., è stato trasferito l'alloggio realizzato con contributo pubblico, a cui si applicano le disposizioni previste alle lett. f), ai fini della soglia patrimoniale e, g) dell'art. 8;

La condizione ostativa cessa alla sola condizione della avvenuta restituzione del contributo secondo le forme di legge previste (ad esempio: con la comunicazione della Regione dell'avvenuta accettazione della restituzione del contributo), nonché come previsto dalla lett. c) dalla distruzione del bene senza alcun risarcimento;

Non è condizione ostativa alla presentazione della domanda, per i richiedenti o altri componenti del nucleo familiare, che alla data di presentazione siano titolari di una assegnazione in cooperativa indivisa; in considerazione che l'assegnazione di un alloggio in cooperativa indivisa è assimilabile alla locazione, in quanto l'assegnatario non può disporre giuridicamente di azioni attive o passive dell'alloggio;

È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

- h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui all'art. 14 – comma 5 del r.r. 1/2004 e smi;
- i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

2.3 Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, **non viene considerato**, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

3. Definizione del nucleo familiare

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di

ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

- 3.2 Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4. Specifiche Categorie di concorrenti

- 4.1 Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria sono:

- a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico
- b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
- c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
- d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario;
- e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia;

e bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

5. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il **2016**

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

5.1 Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato al punto 3 così dichiarato alla data di presentazione della domanda.

5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp⁷

L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 5, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

si detraggono:

- f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;

⁷ la procedura informatica regionale determina l'ISE-erp e l'ISEE-erp.

- g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), j), k), l);
- h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare;
- i) l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che non hanno la disponibilità della casa coniugale.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

- j) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- k) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
- l) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

5.3 Patrimonio mobiliare e immobiliare

5.3.1 Per il patrimonio mobiliare

per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5.2 lett. a):

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al citato punto 5.2 lett. a);
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;

- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

4.000,00 € non viene considerato	=	0,00 €
7.000,00 € si arrotonda a	=	5.165,00 €
12.000,00 € si arrotonda a	=	10.330,00 € (5.165 x 2)

5.3.2 Per il patrimonio immobiliare.

- a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31

dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato:

- b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento ⁸.

5.3.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 5.3.2, per il coefficiente 0,20.

5.4 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

n. componenti il nucleo familiare all'atto della	Parametro di equivalenza	Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+ 0.17 per ogni ulteriore componente
2	1,38	
3	1,67	- 0.10 Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni
4	1,90	
5	2,11	

5.5 Soglia patrimoniale

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 5.3) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore:

euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Soglia patrimoniale ⁹
1	22.000
1,38	24.280
1,67	26.020
1,9	27.400

⁸ **Nota:** Ai sensi del d.m. DM 29 Luglio 1999 recante "Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, nel patrimonio è esclusa la cd. "nuda proprietà".

⁹ La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del reg. Reg. n. 1/2004, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, **PUO' AGGIORNARE** la soglia patrimoniale. Si consiglia di accertarsi presso il sito della Regione.

2,11	28.660
2,5	31.000

5.6 *Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp*

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

5.7 *Indicatore della Situazione Economica ISE-erp*

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

6. Condizioni familiari e abitative

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati.

VALORI DEGLI INDICATORI DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE				
CONDIZIONI FAMILIARI	valore della regione	valore del comune	Condizione F1	Condizione F2 Condizione F3
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.				
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20			
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15			

2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.					
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	25				
b) disabilità al 100% o handicap grave	17				
c) disabilità dal 66% al 99%	13				
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.					
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	12				
b) famiglia di nuova formazione con minori	10				
c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori	7				
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5				
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.					

a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	16				
b) persona sola	8				
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:					
a) concorrente e altro componente	18				
b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	10				
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8				

6) RICONGIUNZIONE nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile					
a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10				
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;	10				
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>					
7) CASI PARTICOLARI					
a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15				
b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia	8				

[illegible]

CONDIZIONI ABITATIVE		valore della regione	valore del comune	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
8) RILASCIO ALLOGGIO							
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:							
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:							
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;		70					
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.		50					
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione		50					
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio		25					
<i>I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16</i>							
8-bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI							

Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.	70						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA							
a) Concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15						
b) Concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche	15						
c) Concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.	10						
10) COABITAZIONE Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:							
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5						
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4						
11) SOVRAFFOLLAMENTO Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:							

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%	10					
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%	7					

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:						
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25					
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20					
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE						
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	55					
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ						

Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	13					
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO						
Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico .	5					

16) AFFITTO ONEROSO						
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. "canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno	15					
			A1 <= 100	A2 <= 100	A3 <= 100	A4 <= 100

7. *Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) e formazione della graduatoria.*

7.1 *Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR*

7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- a) del disagio familiare (F);
- b) del disagio abitativo (A);
- c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta

l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

familiari:	peso	0,5;
abitative:	peso	0,8;
economiche:	peso	0,3,
periodo di residenza:	peso	0,3

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 40.000,00 euro.

7.2 Modalità di formazione della graduatoria

7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del nucleo familiare;
5. il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;
6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come indicatore del disagio, in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;
7. per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il concorrente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell'ISE-erp $\leq$ a € 17.000,00) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE-erp limite;
8. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$[(\text{ISEE-erp limite}) - (\text{ISEE-erp nucleo})] / (\text{ISEE-erp limite})$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-erp viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBARC)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

10. **L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia:**

si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia

residenza	valore
maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni =	40
maggiore di 10 anni =	85

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza.

Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra

1200 e 9167 (ISBARC/R)

“per coloro che svolgono attività lavorativa in regione Lombardia da almeno 5 anni il valore minimo può essere 0.”

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma le graduatorie comunali.

11. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:
- a) È data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia;
 - b) A parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 7.1.1;
 - c) se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 7.1.1;
 - d) se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 7.1.1.

8. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

CANONE SOPPORTABILE		
N. classi	Classi ISEE-erp (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull' ISE-erp
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%
25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

9. Canone di locazione

- 9.1 I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone sociale o a moderato corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

10. Dati da dichiarare e Modulistica

10.1 Dati da dichiarare

il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

per ogni componente il nucleo familiare

cognome/nome

codice fiscale

data di nascita

relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:

- ☐ reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- ☐ proventi agricoli
- ☐ emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- ☐ IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- ☐ spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- ☐ spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
- ☐ spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare
- ☐ ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che non hanno la disponibilità della casa coniugale
- ☐

Relativamente al patrimonio mobiliare

- ☐ Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Denominazione dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Importo del patrimonio gestito
- ☐ Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- ☐ Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- ☐ Quota di proprietà
- ☐ Valore dell'ICI totale dell'alloggio
- ☐ Mutuo residuo totale dell'alloggio
- ☐ Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

- ☐ Comune di nascita o Stato estero di nascita
- ☐ Provincia di nascita
- ☐ Comune di residenza
- ☐ Provincia di residenza
- ☐ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Eventuale stato di profugo

- ❑ Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

Per il nucleo familiare nel complesso

- ❑ Composizione del nucleo familiare
- ❑ Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)
- ❑ Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 6, sottopunto 2 delle condizioni familiari
- ❑ Canone di locazione per l'abitazione principale
- ❑ Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

- ❑ Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.
- ❑ Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

10.2 Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

11. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate al punto 16, ove il cittadino può ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica.

Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione, a pena di esclusione dal bando, di: un valido documento di riconoscimento e presentazione dell'avvenuto pagamento del bollettino di € 45,00 + IVA al 22%, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16).

Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16).

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigiene di un alloggio, vanno prodotti in originale.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. i cittadini di Stati NON appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando, devono documentare di avere oppure di non avere proprietà all'estero, producendo la relativa certificazione o

attestazione rilasciata dalle Autorità competenti {UTE (Catasto) o autorità equivalente} del proprio Paese d'origine, tradotta e legalizzata nei termini di Legge. Per i Paesi che sono firmatari della Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961, l'autenticazione (legalizzazione) dell'Ambasciata Italiana (Consolato Italiano) può essere sostituita da una traduzione ufficiale, che rechi anche l'Apostille apposta da un traduttore ufficiale.

Ai sensi del suddetto D.P.R. 445 è previsto che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Al di fuori di questi casi, è invece prescritto che gli stati, le qualità ed i fatti personali siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

PERTANTO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO / NON POSSESSO DI PROPRIETA' IMMOBILIARI NEL PROPRIO PAESE D'ORIGINE E PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, ANCHE SE MINORENNE, DEVE ESSERE PRODOTTA LA SUDETTA ATTESTAZIONE.

I concorrenti extracomunitari di nascita, ma cittadini italiani, possono invece usare le autocertificazioni per dichiarare il possesso o non possesso di immobili all'estero.

I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un'apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai Comuni, alle ALER, ai CAAF e agli altri soggetti convenzionati.

Al termine della registrazione informatica, il concorrente sottoscriverà la domanda e la dichiarazione sostitutiva, e gli verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda e, a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonché un documento riportante l'ISBARC/R conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione.

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto immediato sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

12. Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio e nelle sedi indicate al punto 16. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione, per le sole ragioni previste dall'art. 11 – c. 3 del r.r. 1/2004 e smi. Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diventa definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC/R della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC/R inferiore a quello precedente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 14.000,00 (quattordicimila) e 40.000,00 (quarantamila) euro;

La posizione utile nella graduatoria può variare in relazione all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBARC/R vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande verificate ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 13, comma 5 del rr 1/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'ISBARC/R vari in riduzione, l'assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell'ISBARC/R conseguito.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del Comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'erp, delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

1. posizione in graduatoria;
2. numero della domanda;
3. data di presentazione della domanda;
4. cognome e nome ;
5. tipologia della domanda: canone moderato;
6. valore dell'ISBARC/R conseguito.

La graduatoria di assegnazione è pubblicata nelle seguenti sedi:

- **PALAZZO COMUNALE DI VEDANO OLONA – AREA SERVIZI ALLA PERSONA Piazza San Rocco n. 20**

ORARI: Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

- **ALER VARESE – Via Monte Rosa n° 21 – Varese**

13. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda.

Rinnovo

- 13.1 I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.
- 13.2 Il rinnovo della domanda può avvenire:
- a) nel periodo di apertura del bando di assegnazione nel rispetto del termine di chiusura del bando;
 - b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.
- 13.3 Nel caso 13.2, lett. a), il concorrente provvede alla compilazione della Modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono, attraverso il sistema informatico della Regione, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata.
- 13.4 Nel caso 13.2, lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel semestre successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC/R della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC/R: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

La domanda rinnovata ha una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare

la domanda presso il Comune o presso altri oggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

14. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

16. Sedi di presentazione della domanda

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi alle seguenti sedi entro il giorno venerdì 08 giugno 2018 del corrente anno:

- PALAZZO COMUNALE DI VEDANO OLONA – AREA SERVIZI ALLA PERSONA Piazza San Rocco n. 20

ORARI: Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

o presso il seguente soggetto convenzionato:

ALER VARESE – Via Monte Rosa n° 21 – VARESE

**PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARSI TELEFONANDO AI NUMERI
0332 / 8069260 – 0332 / 8069250 ESCLUSIVAMENTE
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.00**

Ai concorrenti verrà consegnato copia:

- ☐ del bando comunale, su specifica richiesta;
- ☐ modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I concorrenti possono accedere via INTERNET al sito del Comune di Vedano Olona per il bando comunale e la modulistica.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA**

Dr.ssa Maria Antonietta Masullo

*